SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 ottobre 2012, n. **183**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;

b) "sentenza" è una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;

c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

d) "persona condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;

e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;

Articolo 2
Principi Generali

1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. A tale proposito, e a norma del presente Accordo, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito.

2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.
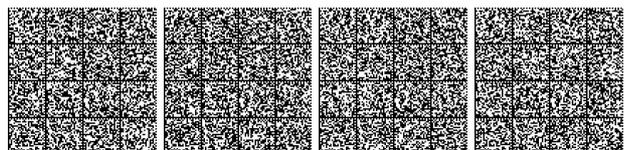
3) Il trasferimento può essere richiesto da una persona condannata che è cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.

4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Articolo 3
Autorità Centrali

1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.

2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.

3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4
Condizioni per il trasferimento

Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;

b) la sentenza è definitiva;

c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;

d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;

e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;

f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
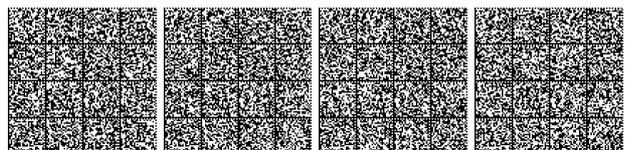
g) lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

Articolo 6
Richiesta e documenti a sostegno

1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorità dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.

2) Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovrà trasmetterla allo Stato Trasferente;

3) Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:

a) se la richiesta è presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;

b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identità e, laddove possibile, le impronte digitali;

c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;

f) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;

g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;

i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.

3
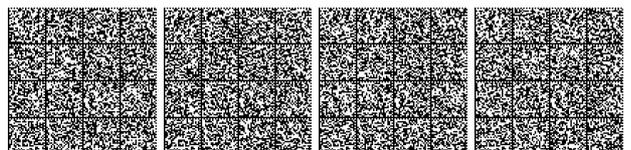
4) Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformità a questo Accordo, lo Stato Ricevente invierà i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia già deciso di non acconsentire al trasferimento;

a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;

b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;

d) la disponibilità dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario.

5) Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorità centrali degli Stati Contraenti.

Articolo 7
Consenso e verifica

1) Lo Stato Trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato Trasferente.

2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.
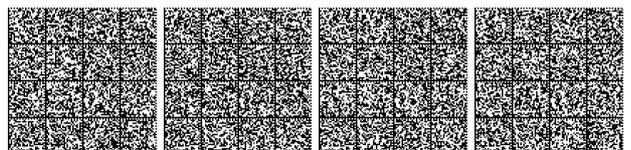
Articolo 8
Decisione

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorità degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché la gravità del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 9
Continuazione dell'esecuzione della condanna

1) Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorità dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.

2) L'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.

3) Se la condanna è per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena così modificata dovrà corrispondere il più possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovrà, tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.

Articolo 10
Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 11
Grazia, amnistia, indulto

1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 12
Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Articolo 13
Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato Ricevente fornirà informazioni allo Stato Trasferente:

a) quando l'esecuzione della pena è stata completata;

b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prenderà provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformità alle leggi dello Stato Ricevente.

c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.

Articolo 14
Transito

1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita è diretta dovrà presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.

2) Uno Stato potrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino.

3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 15

6

Spese

1) Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.

2) Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.

Articolo 16
Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Articolo 17
Ambito di Applicazione

Il presente Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 18
Risoluzione delle controversie

1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.

2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.

Articolo 19
La Consegna delle Persona Condannata

La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.

Articolo 20

Disposizioni Finali

1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.

2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso.

3) L'Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.

4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformità di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
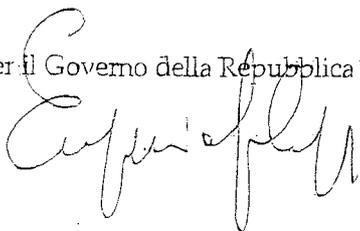
Per il Governo della Repubblica dell'India

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "The Contracting States",

DESIRING to develop their cooperation on the transfer of sentenced persons in order to facilitate their social rehabilitation;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) "sentence" shall be any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court for the commitment of a criminal offence for a determinate period of time or for life imprisonment;

b) "judgment" shall be a decision of a court imposing a sentence;

c) "Transferring State" shall be the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been, transferred;

d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court;

e) "Receiving State" shall be the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof.

Article 2
General principles

1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other, in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2) Transfer may be requested by either the Transferring or the Receiving State.

3) Transfer may also be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State.

4) The present Agreement shall not apply if the sentenced person has been convicted for an offence under the military law.
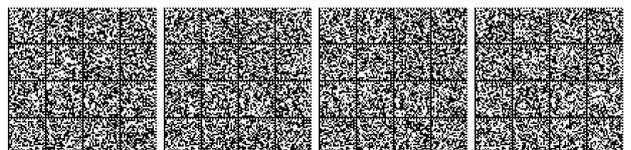
Article 3
Central Authorities

1) Requests for transfer shall be sent through the Central Authorities of the Contracting States.

2) The Central Authority for the Government of the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale (Ministry of Justice – Department for Justice Affairs – Directorate General for Criminal Justice).
The Central Authority for the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs.

3) In case a Contracting State changes its Central Authorities, it shall notify the other through diplomatic channels.

Article 4
Conditions for transfer

A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:

a) the sentenced person is a national of the Receiving State;

b) the judgment is final;

c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required;

d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentence still to be served by the sentenced person is at least one year;

e) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition, by any other person entitled to act on his behalf;

f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

g) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.

Article 5
Obligation to provide information

Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Transferring State of the substance of this Agreement and of the legal consequences of transfer.
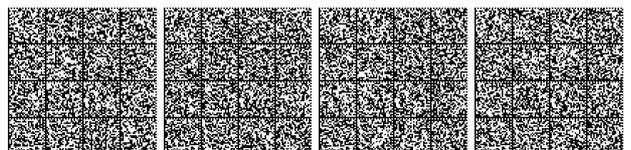
Article 6
Request and supporting documents

1) Any sentenced person may request to be transferred under this Agreement submitting a written request to the authorities of either the Transferring or Receiving State.

2) If the request is submitted by the sentenced person to the Receiving State that State shall transmit it to the Transferring State.

3) The Transferring State shall transmit to the Receiving State the following:

a) in case the request is submitted to the Transferring State, a copy of that request;

b) name, date of birth, place and address in the Receiving State, if any, of the sentenced person, along with a copy of his passport or any other personal identification documents and fingerprints, as possible;

c) information on the nature, duration and date of commencement of the sentence;

d) a statement of the facts upon which the sentence was based;

e) a certified true copy of the final judgment;

f) a copy of the law provisions on which the sentence is based;

g) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission of sentence or any other element to the enforcement of the sentence;

h) whenever appropriate, any medical or social report on the sentenced person, any information on his/her treatment in the Transferring State and any recommendation for continuing his/her treatment in the Receiving State;

i) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person.

4) For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;

b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 3 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
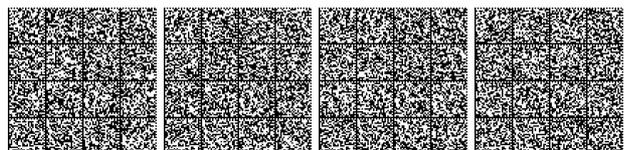
d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence still to be served;

e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.

5) Any request and any reply shall be made in writing and addressed to the Central Authorities of the Contracting States.

Article 7
Consent and its verification

1) The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.

2) If the Receiving State makes express request, before the transfer is carried out, the Transferring State shall grant the other an opportunity to verify, through an official appointed in compliance with the law of the Receiving State, that the consent of the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.

Article 8
Decision

The authorities of the Contracting States, before deciding on the transfer of a sentenced person in compliance with the aims of this Agreement, in order to favour and facilitate the social rehabilitation of the convicted person shall consider, among other factors, the sovereignty, security and any other essential interest of the State, as well as the seriousness of the offence committed, any previous conviction, the social and family bonds with the environment of origin and health conditions.

Article 9
Continued enforcement of sentence

1) Save as provided under Article 11 of this Agreement, the Authorities of the Receiving State shall continue to enforce the sentence complying with the nature and duration of the sentence inflicted by the judgment of the Transferring State.

2) The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

3) If the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far a possible, correspond with that imposed by the judgement of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.
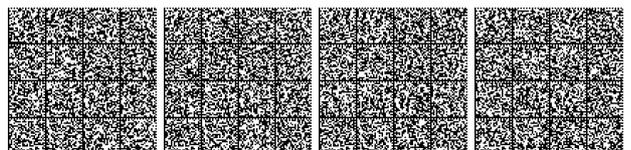
Article 10
Review of judgment

The Transferring State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 11
Pardon, Amnesty or Commutation

1) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its domestic law, giving immediate communication thereof to the other State.

2) The Receiving State, after being informed of one of the above measures of clemency, shall immediately enforce it in compliance with its own laws.

Article 12
Termination of enforcement

The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which that sentence ceases to be enforceable.

Article 13
Information on enforcement of sentence

The Receiving State shall inform the Transferring State:
a) when the enforcement of the sentence has been completed;

b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purpose of serving the remainder of his sentence and render him also liable for escaping from prison under the relevant law of the Receiving State;

c) if the Transferring State requests a special report.

Article 14
Transit

1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a sentenced person with any third State, the other shall cooperate in order to facilitate the transit of the said sentenced person through its territory.
The State where the person transferred is directed shall submit to the other State a request for transit in advance.

2) A State may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals.

3) Requests for transit and relevant replies shall be communicated as per Article 3 of this Agreement.
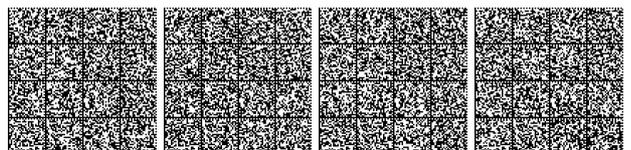
Article 15
Costs

1) Any cost deriving from the enforcement of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except for costs incurred exclusively on the territory of the Transferring State.

2) The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of costs of transfer from the sentenced person or from any other source.

Article 16
Language

Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.

Article 17
Scope of Application

This Agreement shall apply to the enforcement of sentences imposed before or after its entry into force.

Article 18
Settlement of Disputes

1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.

2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

Article 19
Handing Over of Sentenced Persons

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving States. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside its territory.

Article 20
Final Provisions

1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.

2) Any amendment or modification to this Agreement agreed upon by the Contracting States shall come into force as the Agreement itself.
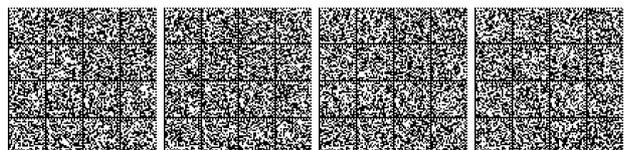
3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either Contracting State by giving a written notice of termination to the other. The termination shall take effect after six months from the date of such notice.

4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at ROME on the 10th day of VIII 2012 in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of Republic of India
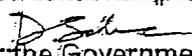
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5521):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA), il 10 ottobre 2012.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 12 e 16 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 17 ottobre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3535):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 ottobre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 23 e 24 ottobre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 25 ottobre 2012.

12G0208

DECRETO LEGISLATIVO 11 ottobre 2012, n. **184**.

Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 7, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/73/UE;

Visti gli articoli 2412, 2441 e 2443 del codice civile;

Viste le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, ed in particolare, l'articolo 111-*bis*;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della società.».

3. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, secondo periodo, è sostituito dal seguente:

«Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.».

4. All'articolo 94-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei termini» sono inserite le seguenti: «e secondo le modalità e le procedure»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «le caratteristiche della nota di sintesi,» sono soppresse;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.».

6. All'articolo 95-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.».

7. All'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «possono essere pubblicati in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sono validi».

8. All'articolo 100, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole:«comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese,» sono soppresse.

9. All'articolo 100-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto.»;

b) al comma 4 le parole: «primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating)» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto».

10. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e i soggetti che li controllano» sono soppresse;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.»;

c) al comma 5, le parole: «ai soggetti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli emittenti, ai soggetti che li controllano»;

d) al comma 6, primo periodo, le parole: «i soggetti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli emittenti, i soggetti che li controllano».

11. All'articolo 115-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «in rapporto di controllo con essi» sono sostituite dalle seguenti: «da questi controllati».

12. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, lettera *a)*, le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 2»;

c) al comma 4, lettera *d)*, le parole: «, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico» sono soppresse.

13. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite.».

14. L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

15. All'articolo 154-*ter*, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della relazione finanziaria semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni finanziarie».

16. All'articolo 158, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una società di revisione legale».

17. L'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.».

Art. 2.

Modifiche al codice civile

1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti»;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una società di revisione legale»;

c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;

d) all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441,» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

1. All'articolo 111-*bis*, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: « , e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La Direttiva 2010/73/UE Dir. 24-11-2010 n. 2010/73/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.

— Il testo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) così recita:

«Art. 7 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).*

In vigore dal 17 gennaio 2012.

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;

c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perché, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificità degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonché in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 2412 del Codice civile, così recita:

«Art. 2412 *(Limiti all'emissione)*. — La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

(Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente).».

— Per il testo degli articoli 2441 e 2443 del Codice civile, come modificati dal presente decreto, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n .58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Offerta fuori sede)*. — 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

2. *Non costituisce offerta fuori sede:*

a) *l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies *e 2-*sexies*;*

b) *l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.*

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere *c)* e c-*bis*);

b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere *c)* o c-*bis*).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.».

— Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 62 *(Regolamento del mercato)*. — 1. *L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della società.*

1-*bis*. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

1-*ter*. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;

b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;

c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonchè di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

d-*bis*) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

2-*bis*. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonchè i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;

d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera *c)*, a norma dell'art. 25, comma 2;

e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3-*bis*. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
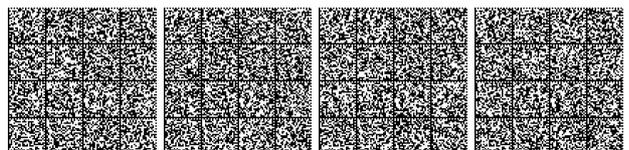
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.».

— Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 94 *(Prospetto d'offerta)*. — 1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinchè gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonchè sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. *Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.*

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera *b)*, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonchè le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. *Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.*

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.».

— Il testo dell'art. 94-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 94-*bis (Approvazione del prospetto)*. — 1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini *e secondo le modalità e le procedure* da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. *(abrogato)*.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.».

— Il testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 95 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonchè per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

f-bis*) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.*

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonchè coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'art. 94-*bis*.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.».

— Il testo dell'art. 95-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 95-*bis (Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)*. — 1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. *Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'art. 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.*».
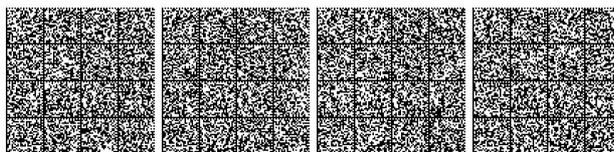
— Il testo dell'art. 98 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 98 *(Validità comunitaria del prospetto)*. — 1. Il prospetto nonchè gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine *sono validi*, purchè siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.».

— Il testo dell'art. 100 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 100 *(Casi di inapplicabilità)*. — 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:

1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.».

— Il testo dell'art. 100-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 100-*bis (Circolazione dei prodotti finanziari)*. — 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera *t)*, e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'art. 100.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'art. 100.

2-bis. *L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto.*

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due *agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto*, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

4-*bis*. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114 *(Comunicazioni al pubblico)*. — 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1, lettera *b)*.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. *Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza*. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere *agli emittenti, ai soggetti che li controllano*, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora *gli emittenti, i soggetti che li controllano* e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da
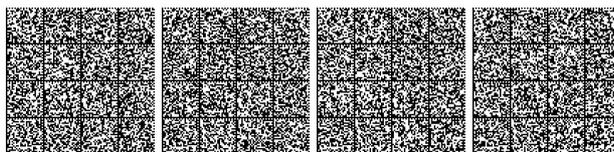
loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera *a)*, o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera *a)*, non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera *a)*, devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.».

— Il testo dell'art. 115-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 115-*bis (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)*. — 1. Gli emittenti quotati e i soggetti *da questi controllati*, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni *indicate* all'art. 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.».

— Il testo dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 120 *(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)*. — 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

2-*bis*. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3. *(abrogato)*.

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;

d-*bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

d-*ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;

d-*quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.».

— Il testo dell'art. 121 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 121 *(Disciplina delle partecipazioni reciproche)*. — 1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-*bis *del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'art. 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite*. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera *b)*.

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».

— Il testo dell'art. 154-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 154-*ter (Relazioni finanziarie)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'art. 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'art. 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-*ter*. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione *delle relazioni finanziarie*;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».

— Il testo dell'art. 158 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 158 *(Proposte di aumento di capitale)*. — 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato *da un revisore legale o da una società di revisione legale*. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.

2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.

3-*bis*. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-*ter*, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'art. 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.

4.

5.».

— Il testo dell'art. 205 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 205 *(Quotazioni di prezzi)*. — 1. *Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.*».

Note all'art. 2:

— Il testo del citato art. 2441 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2441 *(Diritto di opzione)*. — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, *entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti*.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione *da un revisore legale o da una società di revisione legale*.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-*ter*, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione *per le* azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.».

— Il testo del citato art. 2443 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2443 *(Delega agli amministratori)*. — Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter*, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, di cui all'art. 2343-*quater*, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art. 2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-*quater*, terzo comma, lettera *d)*.».

— Il testo del citato art. 111-*bis* del codice civile, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 111-*bis (Disposizioni per l'attuazione del C.C. e disposizioni transitorie - disposizioni attuative c.c.)*. — La misura rilevante di cui all'art. 2325-*bis* del codice è quella stabilita a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Ai fini di cui all'art. 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

12G0205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Attribuzione al dr. Giancarlo Trevisone, dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010 con il quale il dr. Giancarlo Trevisone è stato nominato, per un biennio a decorrere dal 20 ottobre 2010, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, fino al 19 ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010 con il quale sono stati attribuiti al dr. Giancarlo Trevisone gli incarichi di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012 con il quale il dr. Giovanni Troiani, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6453/2011, è stato reintegrato, a decorrere dal 21 marzo 2012, nell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, fino al 19 giugno 2012, in sostituzione del dr. Giancarlo Trevisone;

Ritenuto di affidare al dr. Giancarlo Trevisone, in sostituzione del dr. Giovanni Troiani, anche l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, essendo egli in possesso dei requisiti di attitudine e capacità professionale evidenziati nell'allegato curriculum;

Ritenuto opportuno di indicare come termine finale dell'incarico in questione la data del 19 ottobre 2012, coincidente con quella di scadenza dell'altro incarico, pure in atto svolto dal dr. Trevisone, di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, al fine di garantire una migliore funzionalità degli Uffici a seguito dell'accorpamento delle funzioni in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Al dr. Giancarlo Trevisone, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 19 ottobre 2012, è conferito anche l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Nell'espletamento di tale ultimo incarico, egli esercita anche le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 220

12A11462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012.

Nomina del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulle esposizioni universali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto, in particolare, l'art. 13 della convenzione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, Italia, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'EXPO Milano 2015, consegnato ufficialmente al BIE il 22 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012;

Preso atto delle dimissioni del dott. Luigi Roth, presentate in data 25 giugno 2012;

Tenuto conto delle disposizioni in tema di organizzazione delle esposizioni universali, con particolare riguardo al rilevante ruolo del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, in quanto Paese organizzatore dell'evento;

Considerato che il Commissario Generale dell'Expo 2015 ha individuato la dott.ssa Diana Bracco quale figura adeguata alla suddetta carica;

Ritenuto di condividere l'indicazione della personalità in quanto munita della necessaria professionalità ed esperienza;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. La dott.ssa Diana Bracco è nominata Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia ai sensi dell'art. 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, fino al 31 dicembre 2016.

2. Alla dott.ssa Diana Bracco, per l'incarico di Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, non spetta alcun compenso.

Art. 2.

1. Il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia:

a) rappresenta il Governo Italiano in quanto Partecipante Ufficiale all'Expo di Milano 2015 ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Per «Padiglione Italia» si intende l'area espositiva italiana, ovvero tutti gli spazi espositivi all'interno del sito, tra cui l'edificio definito «Palazzo Italia» e il «Cardo»;

b) è responsabile degli adempimenti previsti in capo ai Commissari Generali di Sezione dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, citata in premessa;

c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell'Expo sui contenuti della presenza italiana all'Esposizione;

d) vigila affinché i diritti e gli obblighi degli espositori siano rispettati;

e) è responsabile del coordinamento della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell'intero sistema Italia, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento della presenza di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, enti o associazioni private. La responsabilità del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia riguarda, in particolare, la presenza degli espositori e le attività commerciali che

si svolgeranno all'interno dell'area espositiva italiana e gli aspetti contenutistici dell'area espositiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del BIE;

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia opera in coerenza con gli indirizzi del Commissario generale dell'Expo 2015, in ordine alle linee strategiche dei contenuti e dei programmi delle attività e aggiorna periodicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell'Expo 2015 circa l'avanzamento del progetto e la sua gestione.

3. Con successivo provvedimento è definita la struttura di supporto al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 21

12A11552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2012.

Linee Guida concernenti le modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

Visto l'art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il decreto MPI 29 novembre 2007 n. 263, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" ai sensi del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27;

Visto il decreto MIUR 10 ottobre 2008 n. 82 che adotta le Linee Guida per l'attuazione del Regolamento 29 novembre 2007 n. 263 concernente le modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie;

Visti i D.D.I.I. MAE-MIUR 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009 n. 4716 relativi alla "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento ed il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero";

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, capo VIII art. 56 recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Atteso l'obbligo di estendere anche alle scuole italiane non statali all'estero le modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri delle scuole italiane non paritarie, tenendo conto delle specificità, delle particolari esigenze locali, nonché di quelle della politica estera italiana;

ADOTTA

le seguenti Linee Guida concernenti le modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli Affari Esteri.

1 - Procedure per l'iscrizione nell'elenco del Ministero degli affari esteri delle scuole italiane non paritarie all'estero

1.1 La domanda di iscrizione nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri delle scuole italiane non paritarie, di cui al successivo punto 1. 2 deve essere presentata al Ministero degli Affari Esteri (di seguito *MAE)* per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare in cui la scuola ha sede, entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe.

1.2 La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale dell'Ente gestore, il quale deve:

precisare la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la denominazione che vuole assumere; gli indirizzi attivati o che intende attivare nell'anno scolastico successivo;

dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27 e, più precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione italiana e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia). A meno di specifici provvedimenti, intese o accordi internazionali che ne determinino diversamente i piani degli studi, il quadro disciplinare e il quadro orario delle scuole italiane non paritarie si conforma a quello del parallelo ordinamento nazionale con eventuali flessibilità ed adattamenti formalizzati;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei in relazione al tipo di scuola e al numero degli alunni e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti e il parere del Capo Missione della Rappresentanza diplomatica o consolare in cui sorge la scuola. Le dichiarazioni rese dal gestore o dal legale rappresentante dell'Ente gestore per l'iscrizione nell'elenco delle scuole italiane non paritarie all'estero saranno sottoposte a verifica da parte del dirigente scolastico di riferimento.

1.3 Il MAE, sentito il parere dell'Autorità diplomatico-consolare, iscrive la scuola nell'elenco con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione al gestore che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale o entro il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo.

1.4 In caso di riscontro negativo, il MAE comunica alla Rappresentanza diplomatico-consolare e al gestore proponente l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno e del 31 dicembre.

1.5 Il MAE può effettuare, tramite i dirigenti tecnici del MIUR, ovvero i dirigenti scolastici in servizio all'estero, entro il successivo 30 novembre per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 31 maggio per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, appositi accertamenti e, nel caso questi attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla Legge, dispone la cancellazione della scuola dall'elenco ministeriale, previa comunicazione formale alla scuola interessata.

1.6 L'elenco delle scuole non paritarie è aggiornato ogni anno; è pubblicato all'albo dell'Ufficio V della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese e sul sito Internet del MAE entro il 30 giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, è consultabile sui siti Internet di ciascuna Rappresentanza diplomatica o consolare ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2 - Riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria

2.1 L'iscrizione nell'elenco ministeriale comporta il riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda.

Con tale riconoscimento la scuola assume espressamente la denominazione di scuola italiana non paritaria; può aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti. Eventuali denominazioni che possano indurre in equivoco circa la natura della scuola sono contestate dal Ministero degli Affari Esteri o dall'Autorità consolare o diplomatica, eventualmente anche con apposita segnalazione all'Autorità Scolastica del Paese ospitante.

2.2 La scuola italiana non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie.

2.3 La regolare frequenza della scuola italiana non paritaria da parte degli alunni italiani costituisce, ai sensi della legge 3 febbraio 2006 n. 27, assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ed alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado.

La scuola non paritaria è tenuta a comunicare alla Direzione generale per la promozione del Sistema Paese del MAE l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa.

2.4 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole italiane non paritarie è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal fine il gestore (o il legale rappresentante) e il coordinatore didattico rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).

3 - Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco

3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ministeriale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria, ogni biennio deve dichiarare espressamente
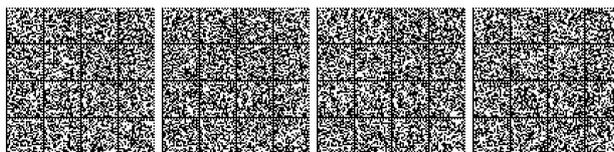
al MAE, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, che esprime il proprio parere, entro il termine del 31 marzo per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le scuole che adottano il calendario scolastico australe, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco ministeriale, garantendo la permanenza dei requisiti richiesti.

In caso di mancata dichiarazione, il MAE invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, il MAE dispone la cancellazione della scuola dall'elenco ministeriale delle scuole italiane non paritarie, dandone comunicazione alla scuola stessa, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.

3.2 La scuola italiana non paritaria iscritta nell'elenco ministeriale è tenuta a comunicare tempestivamente per il tramite dell'Autorità diplomatico-consolare, nel cui ambito ha sede la scuola, ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle verifiche da parte del MAE.

Deve comunque essere comunicata, entro lo stesso termine del 31 marzo e del 30 settembre, l'istituzione di nuovi indirizzi.

3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa da quelli già attivati, il gestore deve presentare la domanda di iscrizione del nuovo corso o indirizzo nell'elenco delle scuole italiane non paritarie, con le modalità indicate al punto 1 del presente decreto.

3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra Circoscrizione consolare, il gestore deve presentare nuova domanda di iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie del MAE per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento con le modalità indicate al punto 1 del presente decreto.

3.5 Il MAE accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola italiana non paritaria iscritta nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, il MAE dispone la cancellazione dall'elenco della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti, dandone formale comunicazione alla scuola per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.

Roma, 6 settembre 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

12A11400

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2012.

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-*bis*), e 9, comma 1, lettera f-*bis*) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del D.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del Registro;

Decreta:

Art. 1.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali

1. Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella Sezione separata dei revisori inattivi, sono tenuti al versamento di un contributo annuale stabilito in euro 26,00.

2. L'importo del contributo annuale è versato in unica soluzione, con le modalità di cui all'art. 2, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

4. Per gli anni successivi al 2013, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese, anche in relazione all'entità del costo del servizio reso desumibile dai documenti di rendicontazione annuale presentati all'amministrazione vigilante dal soggetto incaricato di funzioni strumentali alla tenuta del registro. L'aggiornamento avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 del citato decreto.

Art. 2.

Versamento del contributo

1. Per l'anno 2013, i contributi obbligatori sono versati dagli iscritti al Registro dei revisori legali, mediante bollettino postale premarcato, su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., che ne tiene distinta contabilità, anche al fine della rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Consip versa i contributi incassati in ciascun bimestre di ogni anno, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla fine del bimestre stesso. Consip versa altresì, con cadenza semestrale e con le modalità di cui al periodo precedente, gli interessi ed i frutti maturati sul predetto conto corrente.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

3. L'entità e le modalità di erogazione dei compensi da riconoscere a Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono disciplinati nell'ambito della specifica Convenzione stipulata con la stessa Consip.

Art. 3.

Trattamento dei dati

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al Registro dei revisori legali, il Ministero dell'economia e delle finanze può, anche tramite Consip, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalità di predisposizione di MAV o bollettini premarcati di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonché per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Roma, 24 settembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro della giustiza
SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 315.

12A11410

DECRETO 24 settembre 2012.

Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 32, paragrafo 3 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativo ai principi in materia di controllo pubblico;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione centrale per i revisori contabili, con funzioni consultive, i cui compiti, unitamente alla composizione ed ai relativi compensi, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze medesimo;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-*bis*), e 9, comma 1, lettera f-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del Registro;

Decreta:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la composizione ed i compiti della Commissione centrale per i revisori legali, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e provvede altresì a stabilirne i criteri di nomina e le modalità di funzionamento.

2. La Commissione centrale svolge funzioni consultive in relazione all'esercizio dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in particolare in materia di:

a) tenuta del registro del tirocinio;

b) tenuta del registro dei revisori legali;

c) esercizio dei poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Composizione della Commissione centrale per i revisori legali

1. La Commissione centrale per i revisori legali è composta da 7 componenti effettivi:

a) un componente, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

d) un componente designato dal Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

e) un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

f) due revisori legali designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti da *b)* ad *f)* viene designato un supplente, con le modalità di cui al comma 1. Il componente supplente partecipa alle riunioni in caso di impedimento del componente effettivo, qualora questo comunichi con congruo preavviso la propria assenza, anche solo direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi che ne consentano la convocazione in sostituzione.

3. Tutti i componenti indicati ai punti da *b)* ad *f)* del comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche.

4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle amministrazioni interessate. La Commissione, nel corso della prima riunione utile, elegge il vicepresidente tra i propri componenti effettivi.

5. I componenti di cui al comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti non devono avere a loro carico, nei 5 anni precedenti alla nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultati dal Registro dei revisori legali, ovvero da altri albi o registri professionali. A tal fine, all'atto dell'assunzione delle funzioni, i componenti effettivi e quelli supplenti presentano una dichiarazione di trasparenza. Se il provvedimento di sospensione o sanzionatorio viene emanato in costanza dello svolgimento dell'incarico, il componente decade e l'amministrazione che lo ha designato procede ad una nuova designazione.

Art. 3.

Durata della Commissione

1. La Commissione centrale per i revisori legali dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un analogo periodo di tempo.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione sono convocate a cura dal Presidente, e sono presiedute da questo o, in sua assenza, dal vicepresidente, con l'assistenza di un Segretario nominato tra i componenti della Commissione medesima o tra il personale individuato ai sensi del comma 2; di ogni seduta viene redatto un verbale.

2. La Commissione si avvale, per i servizi di segreteria, ivi compresa l'assistenza nel corso delle riunioni, di personale individuato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.

3. Le riunioni della Commissione centrale non possono aver luogo in caso di assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente, ed in tal caso il componente più anziano d'età provvederà a redigere un verbale di rinvio della convocazione, che dovrà successivamente essere indetta dal Presidente; la commissione è validamente costituita con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a maggioranza; in caso di parità nella votazione, prevarrà il parere espresso dal Presidente o, in sua assenza, quello espresso dal vicepresidente.

4. Se durante lo svolgimento delle riunioni un componente della Commissione si trova in posizione di conflitto di interessi in relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione. Se per effetto dell'astensione il numero dei componenti legittimati ad esprimersi risulta inferiore al numero che consente la valida costituzione della Commissione, la relativa deliberazione non può essere assunta.

5. Ciascun componente della Commissione, il personale addetto alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione, è tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i documenti di cui viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Art. 5.

Compiti della Commissione

1. La Commissione centrale per i revisori legali esercita la propria funzione consultiva attraverso lo svolgimento dei compiti e delle attività specificamente previsti dai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Sono attribuiti alla Commissione, in aggiunta ai compiti indicati al comma 1, i seguenti compiti:

a) acquisire, anche presso l'interessato, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate di cui è comunque venuta a conoscenza, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'abilitazione, dandone tempestivamente notizia all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) acquisire, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate, ovvero su richiesta dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo medesimo;

c) affidare ad un proprio componente l'incarico di predisporre una relazione sui fatti oggetto delle segnalazioni o delle notizie;

d) tenere un apposito registro dove annotare le segnalazioni e le notizie pervenute;

e) formulare, a seguito degli accertamenti svolti, proposte non vincolanti sull'avvio del procedimento sanzionatorio di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero proposte di archiviazione degli atti laddove ritenga infondate le notizie ad essa pervenute;

f) esprimere, se richiesto dall'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, un parere non vincolante nei casi di proposta al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Consob di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 26, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, e comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

g) svolgere un'attività consultiva generale, su richiesta dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, in materia di revisione legale, ivi compresa la formulazione di pareri e l'elaborazione di proposte non vincolanti.

Art. 6.

Compensi spettanti ai componenti ed al Segretario della Commissione

1. Ai componenti della Commissione centrale per i revisori legali ed al Segretario è corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni della Commissione medesima, un gettone di presenza nella misura stabilita con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I gettoni spettanti ai componenti della Commissione ed al Segretario, così come altre eventuali spese destinate al funzionamento della Commissione medesima, graveranno sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti di cui al richiamato art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. A decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 2, comma 4, cessano le funzioni della Commissione centrale per i revisori contabili nominata con D.M. del 19 dicembre 2010.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 316

12A11415

DECRETO 24 ottobre 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 75.450 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 30 aprile 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
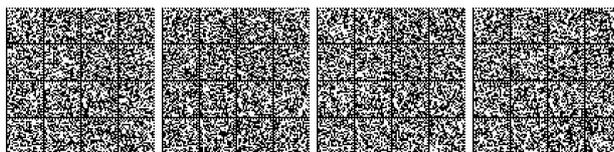
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 ottobre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
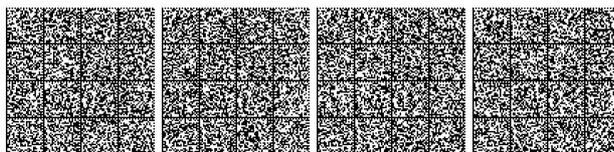
Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b).*

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11591

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 agosto 2012.

Richiamo, per aggiornamento e addestramento, di personale militare in congedo per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato codice dell'ordinamento militare, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze Armate, nonché l'art. 1006 che estende tale facoltà nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;

Visto l'art. 986 commi 1, lettera a, e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 997 comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate, nonché l'art. 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno 2012, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2012 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito, 16 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45 +45 gg.) ovvero 32 ufficiali per periodi di 45 giorni; pari complessivamente a 4 ufficiali in ragione d'anno;

b) per la Marina Militare, 48 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 4 ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro: DI PAOLA
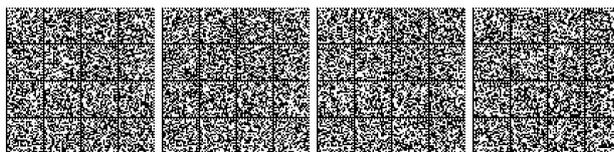
ALLEGATO

PIANO DEI RICHIAMI IN SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO
(Ragguagli su base 95 (5 + 45 +45) – 45 giorni/annua)
- ANNO 2012 -

F.A. / PERSONALE	ESERCITO			MARINA		AERONAUTICA	CARABINIERI	TOTALE SU BASE ANNUA
	ragguagli su base 95 gg. (5 + 45 + 45)	ragguagli su base 45 gg.	ragguagli su base annua anni persona (ex u. fo.bi.)	ragguagli su base 30 gg.	ragguagli su base annua anni persona (ex u. fo.bi.)	ragguagli su base annua anni persona (ex u. fo.bi.)	ragguagli su base annua anni persona (ex u. fo.bi.)	ragguagli su base annua anni persona (ex u. fo.bi.)
UFFICIALI	16	32	**4**	48	**4**			**8**
SOTTUFFICIALI								
TRUPPA								
TOTALE	16	32	**4**	48	**4**			**8**
ONERE FINANZIARIO	**226**			**205**				**431**

N O T E:

I provvedimenti sono disposti:

- per gli ufficiali e i sottufficiali ai sensi dell'art. 986 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
- per i graduati e militari di truppa, ai sensi dell'art. 2059 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

L'onere finanziario presunto è espresso in migliaia di Euro ed arrotondato per eccesso o per difetto.
I dati del personale, arrotondati su base annua per eccesso, rientrano nei dati anni/persona (ex Fo.Bi) relativi all'E.F. 2012.
In particolare, lo SME ritiene necessario, pur rimanendo nelle 4 unità annuali anni/persona (ex Fo.Bi.) previste per le sole esigenze di aggiornamento degli ufficiali, scandire i periodi utili per tale esigenza anche su base 45 gg.

12A11464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012.

Modifiche al decreto 29 marzo 2006, recante: "Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.»".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la circolare del Ministro della sanità 4 ottobre 1991, n. 19 sulla «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», con cui le Regioni sono state invitate a sensibilizzare i consumatori sull'importanza per la salute umana della iodoprofilassi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562 recante «Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato», con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento già previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria;

Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 recante «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2006, n. 87 recante "Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»" ed in particolare l'allegato 1 che prevede la forma e i contenuti della locandina da esporre in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi;

Considerati i dati relativi alle vendite di sale iodato sul territorio nazionale che hanno evidenziato uno scarso incremento del consumo e che pertanto la locandina informativa allegata al citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 non ha prodotto efficaci risultati;

Considerata la necessità di modificare la predetta locandina al fine di sensibilizzare maggiormente il consumatore all'utilizzo del sale iodato;

Vista la proposta di revisione della locandina predisposta dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e dalla Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali con nota n. 1934 del 31 maggio 2012;

Ritenuto altresì di aggiornare l' indirizzo web del Ministero della salute indicato dall'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'articolo1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006

1. L'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 è sostituito come segue: «2. Nei punti vendita deve essere affissa la locandina di cui all'allegato al presente decreto in maniera ben visibile al pubblico, in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale e nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A3».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006

1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute del 29 marzo 2006 le parole «http://www.ministerosalute.it/ nella sezione dedicata ad alimenti e sanità animale.» sono sostituite dalle seguenti parole: «http://www.salute.gov.it nella sezione dedicata alla nutrizione.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 214

ALLEGATO

UN PIZZICO
DI SALUTE PER TUTTI?
SÌ
UN PIZZICO
DI SALE
IODATO!

Lo iodio aiuta a prevenire
molti disturbi della tiroide
ed è fondamentale per la crescita
dei bambini.

Ministero della Salute

Ricorda che il sale va usato con moderazione
e che molti prodotti alimentari lo contengono già

12A11463

DECRETO 9 ottobre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Ziram, sulla base del dossier THIONIC 500 g/l SC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva Ziram;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo THIONIC 500 g/l SC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ZIRAMIT PASTA/THIONIC 50 SC, presentato dall'impresa Taminco Italia S.r.l..

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all. III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione, confezionamento e distribuzione, e a estensioni di taglie presentate dall'impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Ziram;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo THIONIC 500 g/l SC, ottenuta dall'Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0033629 in data 24 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Taminco Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo THIONIC 500 g/l SC conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Taminco Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO
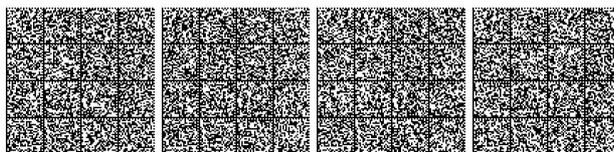
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **Ziram** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **THIONIC 500 g/l SC** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	4954	Thionic 50 SC	15/10/1982	Taminco Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R43-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, nespolo;** - Eliminazione delle colture: **albicocco, ornamentali** - Estensione di produzione nello stabilimento: **Taminco N.V.** Gent (B) - Rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **AgriFormula S.r.l.** Paganica (AQ), **Chemia S.p.A.** Sant'Agostino (FE); - Estensione di taglia: **5l** - Cambio nome da: **Ziramit Pasta**
2.	4035	Crittam 500	29/11/1980	Taminco Italia S.r.l	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R43-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, nespolo;** - Eliminazione della coltura: **albicocco;** - Estensione di distribuzione nello stabilimento: **Sumitomo Chemical Italia S.r.l.** (MI) - Estensione di taglie: **0,25-5-10-20l** - Cambia nome da: **Crittam L 30**

3.	4275	Acuprico 500	27/03/1981	Taminco Italia S.r.l	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento **-** Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R41-R43-R48/22-R50/53- S1/2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S45-S29-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, nespolo;** - Eliminazione delle colture: **albicocco, floreali** - Estensione di distribuzione nello stabilimento: **Agriphar Italia S.r.l.** Cento (FE); **-** Rinuncia allo stabilimento di distribuzione: **Terranalisi S.r.l**. cnto (FE) **-** Estensione di taglie: **0,25l** - Cambia nome da: **Acuprico L 30**

THIONIC® 50 SC

Sospensione concentrata

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

THIONIC® 50 SC

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante) - Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Officine di produzione: **TAMINCO n.v.** Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) – **Isagro S.p.A.** Aprilia (LT)
Isagro S.p.A., Adria Cavanella Po (RO)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4954 del 15/10/1982

Contenuto netto: litri 0,25 – 1 – 5 - 10 - 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. **Avvertenze:** durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. **Attenzione:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 4560 ml/ha
Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 270-380 ml/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 270-380 ml/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 270-380 ml/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino: 300-680 ml/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 300-680 ml/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini: 300-680 ml/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per pero, melo e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ

THIONIC® 50 SC è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con THIONIC® 50 SC. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

CRITTAM® 500

Sospensione concentrata

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

CRITTAM® 500
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante) - Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

<u>Titolare della registrazione</u>
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111
Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Milano

Officine di produzione: Taminco n.v., Gent (Belgio) – Agriformula S.r.l.. – Paganica (AQ); Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4035 del 29/11/1980

Contenuto netto: litri 0,25 – 1 – 5 – 10 - 20 **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. **Avvertenze:** durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. **Attenzione:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: dose massima 4560 ml/ha
Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 270-380 ml/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 270-380 ml/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 270-380 ml/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino: 300-680 ml/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 300-680 ml/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini: 300-680 ml/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per pero, melo e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
CRITTAM® 500 è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con CRITTAM® 500. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

ACUPRICO 500

Sospensione concentrata

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA
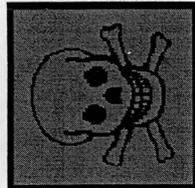
ACUPRICO 500

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante) - Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE)

Officine di produzione: **TAMINCO n.v.** - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
CHEMIA S.p.A. - S.S. 255, km 46, 44047 Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4275 del 27/03/1981

Contenuto netto: ml 250 litri 1 – 5 - 10 - 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]. **Avvertenze:** durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. **Attenzione:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio**: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 4560 ml/ha

Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 270-380 ml/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 270-380 ml/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 270-380 ml/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino: 300-680 ml/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 300-680 ml/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini: 300-680 ml/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per pero, melo e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ

ACUPRICO 500 è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con ACUPRICO 500. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

09 OTT. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del____________

12A11403

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Tibaldi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paola Tibaldi, nata a Torino (Italia) il giorno 3 maggio 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «Diploma di medico generico» rilasciato in data 26 luglio 2012 dal Dipartimento Federale dell'Interno di Berna - Confederazione Svizzera - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Preso atto che la sig.ra Paola Tibaldi, si è laureata in Italia, in data 15 marzo 2007, presso l'Università degli Studi di Torino e si è abilitata in Italia, nella prima sessione dell'anno 2007, presso l'Università degli Studi di Torino;

Preso atto che la sig.ra Paola Tibaldi non risulta, attualmente, iscritta, in Italia, presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Diploma di medico generico» rilasciato dal Dipartimento Federale dell'Interno di Berna - Confederazione Svizzera - in data 26 luglio 2012 alla sig.ra Paola Tibaldi, nata a Torino (Italia) il giorno 3 maggio 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Tibaldi solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A11404

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleonora Zanchin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 25 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eleonora Zanchin, nata a Varese (Italia) il giorno 11 giugno 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del «Certificate of completion of training in general practice» rilasciato in data 3 agosto 2012 dal General Medical Council - Regno Unito - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 2010 con il quale il diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia in data 27 luglio 2007, accompagnato dal titolo di «Certificate of experience» rilasciato dal General Medical Council - Regno Unito - in data 21 luglio 2008 alla sig.ra Eleonora Zanchin, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Certificate of completion of training in general practice» rilasciato dal General Medical Council - Regno Unito - in data 3 agosto 2012 alla dott.ssa Eleonora Zanchin, nata a Varese (Italia) il giorno 11 giugno 1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

La dott.ssa Eleonora Zanchin già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Varese è pertanto autorizzata ad avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A11405

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Moonjely Shigy (alias Shigy Paul), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Moonjely Shigy nata a Marangadom-Kerala (India) il 28 maggio 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo Shigy Paul;

Visto il certificato di identità rilasciato dal consolato d'Italia a Mumbai dove si dichiara che Shigi Paul e Moonjely Shigy sono la stessa persona;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "School of Nursing Bishop Conrad Memorial Hospital" di Khairabad, Sitapur (India) dalla Sig.ra Shigy Paul nata a Marangadom-Kerala (India) il giorno 28 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, Sig.ra Moonjely Shigy (alias Shigy Paul), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11401

DECRETO 15 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzatu Mihaela Alisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Buzatu Mihaela Alisa, nata a Iasi (Romania) il giorno 21 agosto 1987 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania
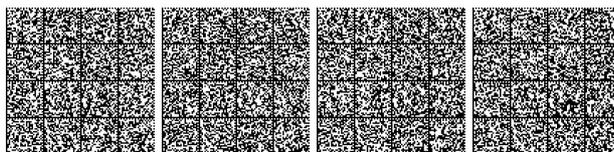
presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Buzatu Mihaela Alisa, nata a Iasi (Romania) il 21 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Buzatu Mihaela Alisa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A11402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 agosto 2012.

Riparto del Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006 – annualità 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio della consigliera nazionale di parità una quota pari al trenta per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 17, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), lettera *n)* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che stabilisce che, nei limiti della disponibilità del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18, comma 2;

Visto l'art. 17, comma 5, secondo cui la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'art. 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto e che in alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'art. 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta e ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'art. 18, comma 2;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2010 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 ha assegnato al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei Consiglieri di parità» una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2011 pari ad € 2.077.446,00 che, al netto dell'accantonamento di € 215.759,00 in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e della riduzione di € 25.244,00 in applicazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 risulta pari a € 1.836.443,00;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualità 2011, pari a euro 1.285.510,10;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario ed il successivo Decreto del Presidente del Consiglio
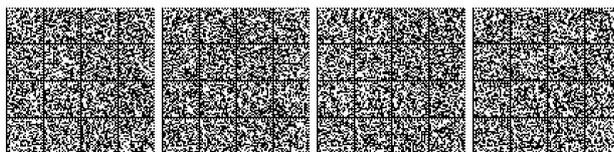
dei Ministri del 28 gennaio 2011 «Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» che recepisce la proposta formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto speciale dell'importo di € 350.650,87, risultante dall'importo destinato alle stesse nell'anno 2010, decurtato in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché in applicazione dell'art. 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario della restante somma pari ad € 934.859,23;

Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Ritenuto altresì di dover fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera *n)* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennità mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;

Ritenuto inoltre di dover determinare, per l'annualità 2011, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente il numero massimo di permessi non retribuiti nonché l'indennità e in alternativa l'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratore autonomo o libero professionista l'indennità nella misura complessiva annua;

Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2011 tra le regioni, approvata nella riunione del 15 settembre 2011 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Vista la delega di funzioni in materia di pari opportunità conferita al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal Presidente del Consiglio ed approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, la quota di euro 1.285.510,10 pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualità 2011, è destinata alle regioni ed è suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le somme riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 2.

1. Relativamente all'anno 2011, il numero massimo di permessi non retribuiti nonché l'indennità per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente lavoratrice/ore dipendente e in alternativa l'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e l'indennità nella misura complessiva annua ove lavoratore autonomo o libero professionista sono fissate come da tabella n. 2A allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Relativamente all'anno 2011, l'indennità mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parità regionali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 450,00 e euro 225,00 come da allegata tabella 2B e quella attribuita alle consigliere di parità provinciali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 360,00 ed euro 180,00 come da allegata tabella 2C.

2. Il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

Art. 4.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 228

Tabella N.1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione Risorse 2011

Regioni	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Punteggio	Riparto
Pesi	**0,40**	**0,16**	**0,17**	**0,17**	**0,10**		
PIEMONTE	7,27	7,45	7,42	8,69	5,31	7,37	84.647,17
VALLE D'AOSTA	0,91	0,21	0,14	0,27	3,31	0,80	15.038,34
LOMBARDIA	10,91	16,14	12,72	19,45	6,44	13,06	149.975,11
PA BOLZANO	0,91	0,79	0,35	1,13	0,00	0,74	13.985,77
PA TRENTO	0,91	0,85	0,55	1,06	6,60	1,43	26.994,24
VENETO	6,36	8,01	7,04	9,27	6,91	7,29	83.728,49
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,64	2,08	1,55	2,36	3,66	2,82	53.134,75
LIGURIA	3,64	2,81	2,26	3,01	7,93	3,59	41.266,38
EMILIA ROMAGNA	8,18	7,32	6,48	9,23	4,16	7,53	86.480,69
TOSCANA	9,09	6,34	5,45	7,18	4,94	7,29	83.749,63
UMBRIA	1,82	1,53	1,48	1,68	6,12	2,12	24.342,16
MARCHE	4,55	2,64	2,08	3,03	7,31	3,84	44.114,71
LAZIO	4,55	9,49	11,30	10,20	1,09	7,10	81.541,81
ABRUZZO	3,64	2,25	2,53	2,11	5,07	3,11	35.729,66
MOLISE	1,82	0,54	0,44	0,45	9,89	1,95	22.430,41
CAMPANIA	4,55	9,42	10,85	5,55	0,00	6,12	70.229,30
PUGLIA	5,45	6,73	8,09	4,43	2,35	5,62	64.560,75
BASILICATA	1,82	0,98	1,30	0,75	6,34	1,87	21.423,43
CALABRIA	4,55	3,32	3,36	2,24	2,39	3,54	40.639,53
SICILIA	8,18	8,31	10,35	5,31	1,58	7,42	139.967,92
SARDEGNA	7,27	2,80	4,26	2,60	8,61	5,38	101.529,85
TOTALE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.285.510,10**

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2010)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2010)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2010)

(E) Indicatore capacità di spesa 2010 (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del fondo per le attività Consigliere/i di parità, 2010)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,40*(A) +0,16*(B)+0,17*(C)+0,17*(D)+0,10*(E)]

Tabella N. 2 A

Permessi e indennità Consigliera/e Nazionale
(ex art. 17, comma 5, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 30% del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità (come stabilito dall'art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 198/2006)

Annualità 2011

<table>
<tr><td rowspan="2">LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI</td><td>PERMESSI NON RETRIBUITI</td><td>50 ore mensili medie</td></tr>
<tr><td>INDENNITA' ANNUA</td><td>€ 10.000,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</td><td rowspan="2">INDENNITA' COMPLESSIVA ANNUA</td><td>€ 10.000,00</td></tr>
<tr><td>Ristoro retribuzione perduta (da definire in relazione alla retribuzione del dipendente)</td></tr>
<tr><td>LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I</td><td>INDENNITA' ANNUA</td><td>€ 10.000,00</td></tr>
</table>
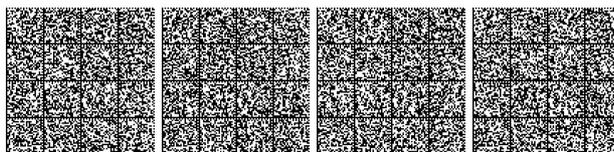
Tabella N. 2B

Indennità mensile Consigliera/e Regionale
(ex art. 17, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (come stabilito dall'art. 18 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 198/2006)

ANNUALITA' 2011

Indennità mensile Consigliera/e regionale effettiva/o	€ 450,00
Indennità mensile Consigliera/e regionale supplente	€ 225,00
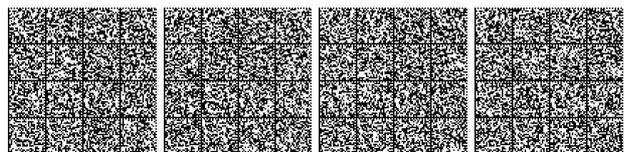
Tabella N. 2C

Indennità mensile Consigliera/e Provinciale

(ex art. 17, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (come stabilito dall'art. 18, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 198/2006)

ANNUALITA' 2011

Indennità mensile Consigliera/e provinciale effettiva/o	**€ 360,00**
Indennità mensile Consigliera/e provinciale supplente	**€ 180,00**

12A11589

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2012.

Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche, recante disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante regolamento di applicazione della legge n. 1096/71;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche;

Vista la direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, recante modifiche della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture di Oryza sativa;

Ritenuto necessario dare applicazione, in via amministrativa, alle norme contenute nella direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, che modifica caratteristiche tecniche di altra direttiva dell'Unione europea già recepita nell'ordinamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla lettera *A)* Cereali, punto 3, lettera *C)* Oryza sativa, dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», il seguente testo:

«Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

0 per la produzione di sementi di base,

1 per 50 m^2 per la produzione di sementi certificate di 1^a e di 2^a generazione.»

è sostituito dal seguente:

«Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare:

per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m^2,

per la produzione di sementi certificate di 1^a generazione: 4 per 200 m^2,

per la produzione di sementi certificate di 2^a generazione: 8 per 200 m^2.

Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

0 per la produzione di sementi di base,

1 per 100 m^2 per la produzione di sementi certificate di 1^a e di 2^a generazione.»

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 58

12A11406

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, Circoscrizione di Roma 1 e di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 16538 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 27 settembre c.a. dalle ore 11,15 fino a fine servizio, si è verificato irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Circoscrizione di Roma 1 e di Roma 2;

Vista la nota prot. n. 8665 del 2012 della Direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 932 del 12 ottobre 2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 27 settembre 2012, dalle ore 11,15 fino a fine servizio, l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Roma Circoscrizione di Roma 1 e di Roma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A11392

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, Circoscrizione di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con Legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato Decreto Legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del Decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 16432 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 28 settembre c.a. si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare per la Circoscrizione di Civitavecchia;

Vista la nota prot. n. 8664 del 2012 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 933 del 12 ottobre 2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 settembre 2012 il mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma Circoscrizione di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A11393

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Este, Ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la Legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n.32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli arti. e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n.1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 28 settembre 2012, prot. n. 11148, del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Padova, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 28 settembre 2012, del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Sezione staccata di Este dell'Ufficio Provinciale di Padova;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di Pubblicità Immobiliare della Sezione staccata di Este dell'Ufficio Provinciale di Padova è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del Garante del Contribuente per il Veneto del 4 ottobre 2012, prot. n. 759/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Este dell'Ufficio Provinciale di Padova nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11394

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio, Ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto I'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 28 settembre 2012, prot. n. 10116, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 28 settembre 2012, del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di Pubblicità Immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio Provinciale di Vicenza è da attribuirsi a sciopero del personale;
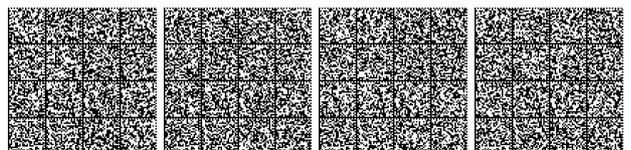
Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 4 ottobre 2012, prot. n. 761/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11426

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

Vista la nota del 1° ottobre 2012, prot. n. 6787, del Direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Belluno, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 28 settembre 2012, del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Belluno;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio provinciale di Belluno è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del Garante del Contribuente per il Veneto del 4 ottobre 2012, prot. n. 758/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Belluno nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11427

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota del 24 settembre 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio, dalle ore 7.00 del 26 settembre 2012 alle ore 8 del 27 settembre 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dalle attività di virtualizzazione dei server, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1366 in data 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Bergamo, dalle ore 7.00 del 26 settembre 2012 alle ore 8 del 27 settembre 2012;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A11478

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 12 ottobre 2012.

Modifica al decreto 6 febbraio 2004, recante il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 58).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 19 luglio 2012;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Regolamentazione delle assegnazioni temporanee di magistrati - Modifiche all'art. 32 del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: introduzione dei commi 10, 11 e 12.

1. All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 – regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è così modificata:

«Art. 32. Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati»;

b) il comma 1 è così modificato:

1. «Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o più udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno»;

c) sono aggiunti i seguenti commi:

«10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficoltà operative nello svolgimento dell'ordinaria attività giurisdizionale di un T.A.R. o di una Sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o più udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione.

11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilità di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea può determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato».

Art. 2.

*Introduzione dell'invio in missione di lunga durata - Riformulazione dell'art. 32-*bis *del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.*

1. L'art. 32-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 – regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*bis (Invio in missione di lunga durata)*. — 1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell'assenza prolungata di uno o più magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all'art. 32 comma 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può indire un interpello per l'invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il collegio per un periodo non superiore a un anno e per non più di un'udienza al mese.

2. L'invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di presidenza all'atto dell'indizione dell'interpello in ragione dell'impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianità. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l'invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianità si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell'attività del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.

4. L'invio in missione termina quando, cessata l'assenza o ripianato l'organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può, tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l'ha determinata, per ragioni organizzative, quali, ad esempio, l'impossibilità di modificare i ruoli delle udienze già fissate.

5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalità di cui all'art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate».

Art. 3.

*Regolamentazione dell'indennità di missione in rapporto alle nuove figure introdotte. Rinumerazione dell'art. 32-*bis *del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (diventa 32-*ter*) e introduzione dei commi 5 e 6.*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 - regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è aggiunto il numero 32-*ter*, così formulato:

«Art. 32-*ter (Indennità di missione)*. — 1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:

a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;

b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.

2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera *a)* spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.

3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera *b)*, spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.

4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.

5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32, spetta l'indennità di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.

6. Ai magistrati di cui è disposto l'invio in missione ai sensi dell'art. 32-*bis*, spetta l'indennità di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 ottobre 2012

Il Presidente: CORAGGIO

12A11461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A/1322 del 17 settembre 2012, recante il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram EG».

Nell'estratto di determinazione V&A n. 1322 del 17 settembre 2012, relativo alla specialità medicinale CITALOPRAM EG, pubblicato nel S.O. n. 192 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 241 del 15 ottobre 2012

ove si legge:

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0465/002-003/R/01 NL/H/0465/002-003/IB/018

leggasi:

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0465/002-003/R/01 NL/H/0465/002-003/IB/018 NL/H/0465/002-003/IB/016/G

12A11399

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Tosse Mucolitico».

Estratto determinazione n. 612/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: ACTIGRIP TOSSE MUCOLITICO.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina Km 23,500, 00040 Santa Palomba - Pomezia (Roma).

Confezione: «20 mg/ml soluzione orale» flacone vetro da 150 ml - A.I.C. n. 041772017/M (in base 10) 17USZK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: questo prodotto contiene:

Principio attivo: 20 mg di guaifenesina in ogni ml (100 mg in 5 *ml)*.

Eccipienti:

gomma di xanthan;

cloruro di sodio;

sodio saccarina;

ammonio glicirizzato;

sodio benzoato (E211);

acido citrico anidro;

sodio citrato;

macrogol glicerol idrossistearato 40;

levomentolo;

aroma di lampone F2126 (comprende etanolo, glucosio e fruttosio);

caramello (E150) (comprende glucosio);

ponceau 4R (E124);

glicerolo;

macrogol 1500;

propilenglicole;

etanolo al 96%;

acqua purificata.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti: Famar Orleans 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2 Francia.

Produzione principio attivo: GranulesIndiaLimited 15A/1, PhaseIIIDA, Jeedimetla Hyderabad 500055 India.

Confezionamento secondario: Springdew Limited Units 9/10/11/12 Woodlands Business Park Ystradgynails Swansea West Glamorgan SA-91JW Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: questo prodotto è indicato per contribuire a sciogliere catarro e le esigue secrezioni bronchiali associate a tosse grassa, per l'impiego negli adulti e degli adolescenti di età superiore ai 12 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/ml soluzione orale» flacone vetro da 150 ml - A.I.C. n. 041772017/M (in base 10) 17USZK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Actigrip Tosse Mucolitico» è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11479

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupivan».

Estratto determinazione n. 613/2012 del 15 ottobre 2012

MEDICINALE: BUPIVAN

TITOLARE AIC:

Claris Lifesciences (UK) Limited

Crewe Hall, Crewe, Cheshire

CW1 6UL

Regno Unito

Confezione

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 041899016/M (in base 10) 17YP08 (in base 32)

Confezione

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 041899028/M (in base 10) 17YP0N (in base 32)

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 041899030/M (in base 10) 17YP0Q (in base 32)

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 041899042/M (in base 10) 17YP12 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Soluzione iniettabile.

COMPOSIZIONE:

2,5 mg/ml

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

2,5 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.

Ogni flaconcino di soluzione da 10 ml contiene 25 mg di bupoivacaina cloridrato monoidrato.

Ogni flaconcino di soluzione da 20 ml contiene 50 mg di bupoivacaina cloridrato monoidrato.

COMPOSIZIONE:

5 mg/ml

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

5 mg di bupivacaina cloridrato monoidrato.
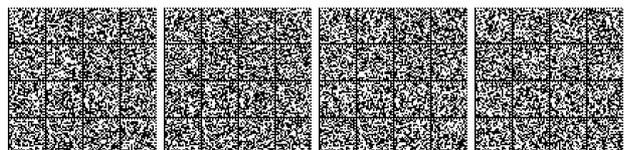
Ogni flaconcino di soluzione da 10 ml contiene 50 mg di bupoivacaina cloridrato monoidrato.

Ogni flaconcino di soluzione da 20 ml contiene 100 mg di bupoivacaina cloridrato monoidrato.

Eccipienti:

Cloruro di sodio

Idrossido di sodio 0,4 % (per l'aggiustamento del pH)

Acido cloridrico 0,85% (per l'aggiustamento del pH)

Acqua per preparazioni iniettabili.

PRODUZIONE:

Claris Lifesciences Limited

Charcharwadi, Vasna, Ahmedabad, Gujarat 382213

India

CONTROLLO LOTTI:

Exova, Lochend Industrial Estate - Newbridge Midlothian EH28 8PL - Regno Unito

Proxy Laboratories BV - Archimedesweg 25, 2333 CM Leida - Olanda

EL Spol. SRO - Radlinskeho 17A 05201 Spisska *Nova* Ves - Slovacchia

AB Sanitas - Vytauto pr. 3, 44354, Kaunas - Lituania

Homeofarm Sp. z.o.o. - Jagiellonska 44, 80-366 Danzica - Polonia

RILASCIO LOTTI:

Pharmasolutions BV - De Hoogjens 16 a, 4254XW Sleeuvijk - Olanda

Peckforton Pharmaceuticals Limited - Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe, Cheshire, CW1 6UL - Regno Unito

UAB Norameda - Meistru 8a, 02189, Vilnius - Lituania

Hand Prod sp. Z.o.o. - ul. Stanislawa Leszczynskiego 40 a, 02-496, Varsavia - Polonia

Bruno Farmaceutici S.p.A. - Via delle Ande 15, 00144 Roma - Italia

Svizera Europe BV - Antennestraat 43, 1322 AH, Almere - Olanda solo x i 5 mg

BAX PHARMA, s.r.o. - Leškova 8, Bratislava 811 04 - Slovacchia

CONFEZIONAMENTO:

Claris Lifesciences Limited - Charcharwadi, Vasna, Ahmedabad, Gujarat 382213 - India

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Moehs Iberica SL - Poligono Rubi Sur, CCsar Martinell i Brunet n012A 08191 Rubi, Barcellona - Spagna

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Induzione di anestesia locale mediante blocco nervoso periferico e blocco centrale neuronale (caudale o epidurale), richiesto per uso specialistico in situazioni in cui è necessaria un'anestesia prolungata.

BUPIVAN è indicato anche per il trattamento del sollievo dai dolori del travaglio.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 041899016/M (in base 10) 17YP08 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 041899028/M (in base 10) 17YP0N (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 041899030/M (in base 10) 17YP0Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 041899042/M (in base 10) 17YP12 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BUPIVAN è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11480

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Aurobindo».

Estratto determinazione n. 615/2012 del 15 ottobre 2012

MEDICINALE: PRAMIPEXOLO AUROBINDO

TITOLARE AIC:

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - 20121 Milano

Confezione

"0,18 mg compresse" 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097015/M (in base 10) 1765TR (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097027/M (in base 10) 1765U3 (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097039/M (in base 10) 1765UH (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097041/M (in base 10) 1765UK (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097054/M (in base 10) 1765UY (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097066/M (in base 10) 1765VB (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097078/M (in base 10) 1765VQ (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 200 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097080/M (in base 10) 1765VS (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 90 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097092/M (in base 10) 1765W4 (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097104/M (in base 10) 1765WJ (in base 32)

Confezione

"0,18 mg compresse" 1000 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097116/M (in base 10) 1765WW (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097128/M (in base 10) 1765X8 (in base 32)
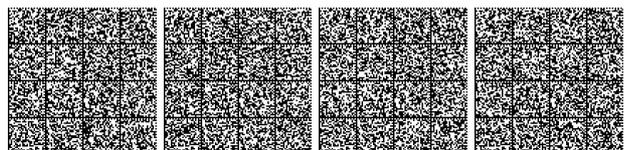
Confezione

"0,7 mg compresse" 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097130/M (in base 10) 1765XB (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097142/M (in base 10) 1765XQ (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097155/M (in base 10) 1765Y3 (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097167/M (in base 10) 1765YH (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097179/M (in base 10) 1765YV (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097181/M (in base 10) 1765YX (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 200 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097193/M (in base 10) 1765Z9 (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 90 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097205/M (in base 10) 1765ZP (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097217/M (in base 10) 176601 (in base 32)

Confezione

"0,7 mg compresse" 1000 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041097229/M (in base 10) 17660F (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compresse.

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

0,25 mg di pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 0,18 mg di pramipexolo.

1,0 mg di pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 0,7 mg di pramipexolo.

Eccipienti:

Mannitolo (E421)

Amido di mais

Silice colloidale anidra

Povidone K30

Povidone K90

Magnesio stearato

SITO RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO:

Aurobindo Pharma Limited, Unit VIII

Survey No. 13, Gaddapotharam Village, IDA- Kazipally, Jinnaram Mandal, Medak District-502 319, Andhra Pradesh

India

SITO RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE, DEL CONFEZIONAMENTO E DEL CONTROLLO:

Aurobindo Pharma Limited – UNIT VII (SEZ)

SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey. Nos. 411, 425, 434, 435, 458,

Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal,

Mahaboob Nagar District-509302,

Andhra Pradesh

India

SITI RESPONSABILI DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie Snc, 26814 Livraga – Lodi - Italia

Segetra S.A.S. - Via Milano, N. 85, 20078-San Colombano Al Lambro (MI) - Italia

NextPharma Logistics GmbH - Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia - Germania

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim - Germania

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

SITI RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI LOTTI:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Milpharm Limited - Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD. - Regno Unito

SITI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEI LOTTI:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Astron Research Limited - 1st Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF - Regno Unito

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Pramipexolo Aurobindo è indicato negli adulti per il trattamento dei segni e dei sintomi della malattia idiopatica di Parkinson, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa inconsistente ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o "on/off").

Pramipexolo Aurobindo è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico della Sindrome delle Gambe senza Riposo idiopatica di grado da moderato a grave con dosi fino a 0,54 mg di base (0,75 mg di sale).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"0,18 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097039/M (in base 10) 1765UH (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,59

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,73

Confezione

"0,7 mg compresse" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

AIC n. 041097142/M (in base 10) 1765XQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 26,58

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRAMIPEXOLO AUROBINDO è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11481

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz A/S».

Estratto determinazione n. 616 / 2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ A/S.

Titolare A.I.C.: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S - Danimarca.

Confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392019/M (in base 10) 16JPBM (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392021/M (in base 10) 16JPBP (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392033/M (in base 10) 16JPC1 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392045/M (in base 10) 16JPCF (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392058/M (in base 10) 16JPCU (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392060/M (in base 10) 16JPCW (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392072/M (in base 10) 16JPD8 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392084/M (in base 10) 16JPDN (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392096/M (in base 10) 16JPF0 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392108/M (in base 10) 16JPFD (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392110/M (in base 10) 16JPFG (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392122/M (in base 10) 16JPFU (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392134/M (in base 10) 16JPG6 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392146/M (in base 10) 16JPGL (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392159/M (in base 10) 16JPGZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo: 200 mg, 300 mg, 400 mg di quetiapina (come quetiapina emifumarato);

Eccipienti:

Nucleo della compressa: lattosio monoidrato; ipromellosa; sodio cloruro; povidone K-30; talco; magnesio stearato (E572);

Rivestimento:

200 mg: composizione unitaria di Opadry giallo 03B52117: ipromellosa 6 cP (E464); titanio diossido (E171); macrogol (E553b); ferro ossido giallo (E172);

300 mg: composizione unitaria di Opadry giallo 03B82929: ipromellosa 6 cP (E464); titanio diossido (E171); macrogol (E553b); ferro ossido giallo (E172);

400 mg: composizione unitaria di Opadry bianco 03B58900: ipromellosa 6 cP (E464); titanio diossido (E171); macrogol (E553b).

Produzione: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Tal. Sanand, Ahmedabad - 382210 India.

Controllo lotti:

Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito;

Pharmavalid Ltd - 1136 Budapest, Tatra u. 27/b & 29/b - Ungheria;

Pharmacare Premium Ltd - HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben - Germania.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito;

Pharmacare Premium Ltd - HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben - Germania.

Confezionamento primario e secondario: Accord Healthcare Limited - Unit C, Homefield Business Park - Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito.

Produzione della sostanza attiva:

Hetero Labs Limited - Manufacturing site: Survey No. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal - Medak District, Andhra Pradesh - India;

ASMF Holder: Hetero Drugs Limited, 7-2-A2 - Hetero Corporate, Industrial Estate, Sanath Nagar - Hyderabad - 500018, Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche: «Quetiapina Sandoz A/S» è indicato per:

trattamento della schizofrenia, compresa: la prevenzione di recidiva nei pazienti schizofrenici stabili in mantenimento con «Quetiapina Sandoz A/S»;

trattamento del disturbo bipolare:

per il trattamento degli episodi maniacali da moderati a gravi associati al disturbo bipolare;

per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati al disturbo bipolare;

per la prevenzione di recidive nei pazienti con disturbo bipolare, nei pazienti il cui episodio maniacale o depressivo ha risposto al trattamento con quetiapina.

Trattamento aggiuntivo di episodi depressivi maggiori nei pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) che hanno avuto una risposta sub-ottimale alla monoterapia con antidepressivi. Prima di iniziare il trattamento, i medici devono prendere in considerazione il profilo di sicurezza di «Quetiapina Sandoz A/S».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392045/M (in base 10) 16JPCF (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,45. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,73;

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392096/M (in base 10) 16JPF0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,71. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 87,61.

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-ALU - A.I.C. n. 040392146/M (in base 10) 16JPGL (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 62,16. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,58.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quetiapina Sandoz A/S» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11482

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aurobindo».

Estratto determinazione n. 617/2012 del 15 ottobre 2012

Medicinale: TAMSULOSINA AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - 20121 Milano.

Confezioni:

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 1 capsula in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917015/M (in base 10) 170Q0R (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 2 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917027/M (in base 10) 170Q13 (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 4 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917039/M (in base 10) 170Q1H (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917041/M (in base 10) 170Q1K (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL -A.I.C. n. 040917054/M (in base 10) 170Q1Y (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917066/M (in base 10) 170Q2B (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 15 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917078/M (in base 10) 170Q2Q (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917080/M (in base 10) 170Q2S (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917092/M (in base 10) 170Q34 (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917104/M (in base 10) 170Q3J (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917116/M (in base 10) 170Q3W (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917128/M (in base 10) 170Q48 (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917130/M (in base 10) 170Q4B (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917142/M (in base 10) 170Q4Q (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917155/M (in base 10) 170Q53 (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917167/M (in base 10) 170Q5H (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917179/M (in base 10) 170Q5V (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 10 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040917181/M (in base 10) 170Q5X (in base 32);

«400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 250 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040917193/M (in base 10) 170Q69 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Composizione: ogni capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti:

Contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, talco, copolimero dell'acido metacrilico-acrilato etilico, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, triacetina, calcio stearato;

involucro della capsula: indigotina (E132), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171), gelatina, sodio lauril solfato;

inchiostro di stampa: gommalacca, propilenglicole, ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido.

Sito responsabile della produzione del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited (nome del titolare), Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad-500 038, Andhra Pradesh, India;

Aurobindo Pharma Limited, Unit VIII (Sito di produzione) Survey No. 13, Gaddapotharam Village, IDA- Kazipally, Jinnaram Mandal, Medak District-502 319, Andhra Pradesh, India.

Sito responsabile della produzione del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ) SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District - 509302, Andhra Pradesh, India.

Siti responsabili del confezionamento secondario:

Silvano Chiapparoli Logistica s.p.a., Via delle Industrie snc, 26814 Livraga - Lodi, Italia;

Segetra S.A.S., Via Milano, 85 - 20078 San Colombano AL Lambro (MI), Italia;

Next Pharma Logistics GmbH, Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia, Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH, Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta.

Siti responsabili del controllo dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Astron Research Limited, 1st Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF, Regno Unito.

Siti responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato», 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040917080/M (in base 10) 170Q2S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,88.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamsulosina Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Idracemi».

Estratto determinazione V&A 1536 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale: IDRACEMI.

Confezioni:

A.I.C. n. 014438016 - «0,335% collirio, soluzione», flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 014438028 - Eparina sod. coll. 5 ml;

A.I.C. n. 014438030 - «Unguento oftalmico», tubo 5 g.

È ora trasferita alla società: Laboratoires Thea con sede legale e domicilio in Rue Louis Bleriot,12 - BP73, St. Jean, 63017 - Clermont-Ferrand-Cedex 2 (Francia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Dealgic» e «Farganesse».

Estratto determinazione V&A/1535 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Marvecspharma Services s.r.l. (codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 16, 20124 - Milano (MI).

Medicinale: DEALGIC.

Confezione:

A.I.C. n. 028943013 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 20 capsule;

A.I.C. n. 028943025 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 20 capsule.

Medicinale: FARGANESSE.

Confezione:

A.I.C. n. 026964015 - «25 mg compresse rivestite», 20 compresse;

A.I.C. n. 026964039 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale.

Sono ora trasferite alla società: Costanzafarma s.r.l. (codice fiscale 05795490969) con sede legale e domicilio fiscale in Via Taranto n. 4, 20142 - Milano (MI).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali.

Estratto determinazione V&A/ 1538 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Wyeth Lederle S.p.a. (codice fiscale n. 00130300874) con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90, 04011 - Aprilia - Latina.

Medicinale: LEDERFOLIN.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 024659118 - «7,5 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024659120 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 024659132 - «1,5 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 024659144 - «1,5 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 024659157 - «2,5 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 024659169 - «2,5 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 024659195 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Medicinale: LODINE.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 025656048 - «300 mg compresse rivestite» 14 compresse;

A.I.C. n. 025656063 - «Cremgel» gel 50 g 10%;

A.I.C. n. 025656087 - «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 2 blister da 10 compresse.

Medicinale: MAGNESIA BISURATA AROMATIC.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 005781024 - «compresse» 60 compresse;

A.I.C. n. 005781036 - «pastiglie» 40 pastiglie;

A.I.C. n. 005781048 - «pastiglie» 80 pastiglie;

A.I.C. n. 005781051 - «polvere effervescente» flacone 100 g;

A.I.C. n. 005781063 - «pastiglie» 10 pastiglie.

Medicinale: MENINGITEC.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 035438047 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 035438050 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 035438062 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 035438074 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago.

Medicinale METHOTREXATE.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 019888015 - «2,5 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 019888027 - «2,5 mg compresse» 100 compresse;

A.I.C. n. 019888039 - «5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 019888041 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 019888054 - «500 mg soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 019888066 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 019888078 - «5 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 019888080 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml;

A.I.C. n. 019888092 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 019888104 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 019888116 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 019888128 - «10 mg/1,33 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite 1,33 ml;

A.I.C. n. 019888130 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2 ml;

A.I.C. n. 019888142 - «20 mg/2,66 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2,66 ml.

Medicinale: MINESSE.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 034922017 - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922029 - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034922031 - 6x28 compresse rivestite con film.

Medicinale: STREPTOMAGMA.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 011068032 - «sospensione orale»1 flacone 90 ml;

A.I.C. n. 011068044 - «compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 011068057 - 6 bustine sosp. monodose 10 ml.

Medicinale: TAZOBAC.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 028512022 - «2 g + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Medicinale: TAZOCIN.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 028249023 - «2 g + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 028249035 - «4 g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 028249050 - «2 g + 0,250 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini;

A.I.C. n. 028249062 - «4 g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini di polvere.

Medicinale: ZOTON.

Confezione A.I.C. N.:

A.I.C. n. 028775017 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028775029 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028775031 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028775043 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028775056 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028775068 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028775070 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

A.I.C. n. 028775082 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 028775094 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

A.I.C. n. 028775106 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Sono ora trasferite alla società:

Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 Latina.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nirolex raffreddore e influenza».

Estratto determinazione V&A/1537 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale n. 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 2, 38123 - Frazione Ravina - Trento (TN).

Medicinale: PARACETAMOLO E PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO E-PHARMA TRENTO.

Confezione A.I.C.:

«500 mg/60 mg compresse effervescenti» 8 compresse - A.I.C. n. 040055016;

«500 mg/60 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 040055028.

È ora trasferita alla società:

Boots Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale n. 02077880991) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea 11/10, 16121 - Genova (GE).

Con variazione della denominazione del medicinale in NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11487
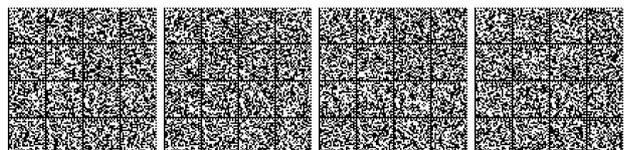
Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A/1370 del 19 settembre 2012, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "DIAMICRON".».

Nel comunicato relativo all'estratto determinazione V&A/1370 del 19 settembre 2012 del medicinale "DIAMICRON", pubblicato nel supplemento ordinario n. 196, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 2012, a pag. 37, prima colonna, al primo capoverso, ove si legge: "...a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale…", deve leggersi : "...a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale…".

12A11618

Comunicato relativo all'estratto recante: «Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "PROTOVIT".».

Al termine del comunicato relativo al medicinale "PROTOVIT", pubblicato a pag. 24, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 2012, deve intendersi aggiunto il seguente paragrafo:

"Il titolare BAYER S.p.A. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni decorrenti dal 9 ottobre 2012, data di pubblicazione della determina di revoca."

12A11619

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento per la Raffineria di Falconara M.ma – Progetto di adeguamento della testata del pontile ed interventi connessi, presentato da API Raffineria di Ancona S.p.a.

Con determinazione n. DVA-2012-24857 del 16 ottobre 2012 si determina:

1. La non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «Raffineria di Falconara Marittima - progetto di adeguamento della testata del pontile ed interventi connessi, presentato da API raffineria di Ancona S.p.a.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A11395

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione», in Roma.

Con D.D. 9 ottobre 2012, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli affetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 11 aprile 1969, alla società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00908270580, è stata revocata.

12A11396

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo IGQ – Istituto Italiano Garanzia della Qualità, in Milano ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 9 ottobre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo IGQ Istituto Italiano Garanzia della Qualità con sede in Viale Sarca 336 - 20126 Milano, già Organismo notificato alla Commissione europea, è abilitato alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: M120 EN 1090-1:2009/AC:2010, EN 15088:2005. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A11397

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo QUALITAL, in Cameri ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 10 ottobre 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo QUALITAL con sede in Via privata Ragni 13/15 - 28062 Cameri (NO), già Organismo notificato alla Commissione europea, è abilitato alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: M120 EN 15088:2005. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A11398

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-253) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
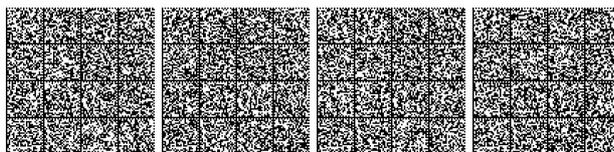
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00